



COMUNE DI *MERCALLO*

PROVINCIA VARESE
UFFICIO POLIZIA LOCALE
Tel: 0331 - 968104 Fax: 0331 -968519

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA URBANA

**Approvato con delibera di Consiglio
Comunale nr.05 nella seduta del
20.03.2007**

CAPO I
Disposizioni Generali e riferimenti normativi

Art. 1) : DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA.

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti con particolare riferimento .

- 1) T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, n. 773;
- 2) Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 6.05.1940; n. 635);
- 3) D.P.R. 24.07.1977, n. 616;
- 4) Legge 24.11.1981, n. 689;
- 5) D.Lgs. 31.03.1998, n. 112;
- 6) D.Lgs. 30.12.1999, n. 507;
- 7) D.Lgs: 18.08.2000, n.267;
- 8) Legge 16.01.2003, n. 3.

Quando nel contesto delle norme, non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati, soggetti o destinati ad uso pubblico o aperti al pubblico passaggio.

Il regolamento di Polizia Urbana disciplina attraverso un coordinato sistema di norme le attività umane poste in essere nel Territorio Comunale allo scopo di garantire l'ordinato e pacifico svolgimento della vita civile.

Art. 2) DIREZIONE ED ESECUZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA URBANA.

Il servizio di Polizia Urbana viene svolto secondo le direttive impartite dal Sindaco e viene attuato dagli appartenenti alla Polizia Locale, nonché dagli altri incaricati che, a norma di legge, hanno l'obbligo di fare osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale.

La Polizia Locale, nonché gli altri incaricati, nell'esercizio delle loro funzioni e nelle forme procedurali, hanno facoltà di accedere nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale, nonché in genere, in ogni attività per l'esercizio della quale sia previsto il rilascio di un'autorizzazione, concessione o nulla osta Comunale o di altra Autorità al fine di verificare l'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dalle Ordinanze Sindacali o di altre Autorità.

CAPO II
Occupazione del Suolo Pubblico o Privato aperto al Pubblico

Art: 3) : CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1) Ai fini del presente articolo sono considerate suolo Pubblico le aree e gli spazi pubblici aventi natura demaniale o patrimoniale con destinazione specifica nonché le loro pertinenze ed accessori;

- 2) Le occupazioni permanenti o temporanee degli spazi e delle aree pubbliche sono disciplinate dalla normativa prevista dagli art. 20 e 21 del vigente Codice della Strada, nonché dal vigente Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della Tassa Comunale.
- 3) I titolari di autorizzazione ad occupare temporaneamente o permanentemente il suolo pubblico sono obbligati a tenere l'area costantemente pulita e sgombra da qualsiasi tipo di rifiuti od oggetti idonei ad imbrattare o insudiciare l'area oggetto dell'occupazione e quella adiacente.
- 4) Salvo quanto disposto dal Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salvo le disposizioni contenute dagli art. 20 e 21 del vigente Codice della Strada, le occupazioni temporanee e permanenti, sono soggette al rilascio di autorizzazione Comunale. La Polizia Locale, in materia di viabilità e circolazione, potrà imporre prescrizioni a tutela della sicurezza della circolazione che verranno espressamente indicate nell'atto di autorizzazione.
- 5) Chiunque viola la disposizione del comma 3 del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di € 150,00. Da tale violazione consegue a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido, la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione dei rifiuti o altro. Gli agenti della Polizia Locale, nel verbale di contestazione dovranno indicare espressamente come sanzione accessoria l'obbligo, posto a carico dei soggetti sopraindicati, della rimozione dei rifiuti o altro. Il Sindaco, in caso di mancato adempimento del suddetto obbligo, dispone con propria ordinanza le operazioni a tale fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.
- 6) La violazione al disposto previsto dal presente articolo, salvo le ipotesi previste da comma 3, saranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie previste dagli art. 20 e 21 del vigente C.d.S.

Art. 4) : MODALITA' PER IL CARICO E SCARICO DELLE MERCI

- 1) Chiunque effettua operazioni di carico e scarico delle merci e trasporto merci e materiale, deve adottare ogni opportuno accorgimento per evitare qualsiasi caduta di sostanze ed oggetti sul suolo pubblico.
- 2) Quando sia necessario, per peso o altre caratteristiche, deporre le merci a terra, il loro scarico sulla pubblica via, è soggetto all'osservanza di speciali modalità per motivi di tutela della sicurezza della circolazione stradale e di conservazione della pavimentazione stradale. Al termine di ogni operazione compiuta il suolo deve essere ripulito.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 25.00 ad un massimo di € 300.00.
- 3) Da tale violazione consegue a carico del trasgressore e del committente la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della pulizia del suolo. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione Comunale, potrà provvedere direttamente, a spese esclusivamente poste a carico dei responsabili.

CAPO III
Nettezza e decoro del centro abitato

Art. 5) DISPOSIZIONI GENERALI

- 1) Tutte le cose, i manufatti, i luoghi privati aperti o esposti al pubblico, o soggetti a servitù di pubblico passaggio, devono essere tenuti costantemente puliti, sgombri da qualsiasi materiale e mantenuti in stato di decoro dalle rispettive proprietà. A tale fine è vietato deporre o far cadere sul suolo pubblico, in qualsiasi ora del giorno e della notte rifiuti di ogni genere.
- 2) Salvo che il fatto costituisca reato o sia espressamente autorizzato è vietata qualsiasi forma di imbrattamento, lordamento e danneggiamento del suolo pubblico e dei beni mobili ed immobili di proprietà comunale.
- 3) Salvo che il fatto costituisca reato o sia espressamente autorizzato, è vietato usare bombolette spray di vernice e in genere vernice di qualsiasi tipo, per imbrattare o disegnare graffiti sui muri, suolo, attrezzature e segnali stradali.
- 4) Chiunque viola la disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 50.00 ad un massimo di €. 300.00.

Art. 6) OBBLIGHI DEGLI ESECUTORI E DEI COMMITTENTI DI OPERE EDILI CONFINANTI CON IL SUOLO PUBBLICO.

- 1) Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada, è fatto divieto agli esecutori e ai committenti di opere edili confinanti con il suolo pubblico, depositare, gettare o fare cadere materiale edile solido, liquido o in polvere. Inoltre è vietato produrre nell'esecuzione delle opere edili ,nuvole di polvere o di liquidi o non adottare alcuna precauzione onde evitare il verificarsi delle suddette situazioni.
- 2) Le recinzioni provvisorie dei cantieri e loro strutture confinanti con il suolo pubblico devono essere mantenute in buono stato di manutenzione onde evitare qualsiasi pericolo alla pubblica incolumità e alla sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni. Tali recinzioni devono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di filo spinato.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €.50.00 ad un massimo di €. 300.00.
- 4) Da tale violazione consegue a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimessa in pristino a loro cura e spese.

Art. 7) OBBLIGHI DEI TITOLARI DEI PUBBLICI ESERCIZI, ESERCIZI COMMERCIALI E ARTIGIANALI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI PER ASPORTO.

- 1) Ai titolari dei pubblici esercizi, esercizi commerciali e artigianali di somministrazione di alimenti per asporto è vietato versare sul suolo pubblico i rifiuti provenienti dalle loro attività.

- 2) Ai titolari degli esercizi di cui sopra è fatto obbligo giornalmente di provvedere a propria cura e spese, nell'area immediatamente adiacente il pubblico esercizio, alla rimozione di lattine, bottiglie, involucri di alimenti, residui alimentari, carte, tappi di chiusura bottiglie ed altri rifiuti collegabili al consumo in luogo di alimenti e bevande derivanti dalla attività esercitata.
- 3) Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 150.00.

Art. 8) DIVIETO DI DEPOSITO O ABBANDONO DI RIFIUTI.

- 1) E' vietato su tutto il territorio comunale depositare o abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo.
- 2) A chiunque viola la disposizione prevista dal comma 1 saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste degli art. 14 e 50 del D.lgs. 05.02.1997 n. 22 e successive modifiche.
- 3) Il Sindaco, nel caso di deposito e abbandono di rifiuti, ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22, dispone con ordinanza a carico del trasgressore la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto della normativa in vigore. Il proprietario dell'area e coloro che sono titolari dei diritti reali o personali di godimento rispondono in solido con il trasgressore qualora tale violazione sia a loro imputabile a titolo di dolo o colpa.
- 4) Il rispetto della corretta effettuazione della raccolta differenziata, compete sia ai singoli utenti, sia alle persone che abbiano le funzioni di amministratori condominiali.
- 5) È vietato l'utilizzo di sacchi non conformi, di sacchetti della spesa e di sacchi neri opachi che non saranno ritirati da parte degli addetti al servizio. L'inadempienza sarà segnalata all'Ufficio di Polizia Locale per l'applicazione delle sanzioni del caso.
- 6) È vietato il conferimento dei rifiuti a bordo strada prima dell'orario stabilito e del giorno precedente al tipo di raccolta. È fatto altresì obbligo in caso di non ritiro dei rifiuti, per qualsiasi motivo, di rimuovere i rifiuti stessi.
- 7) La violazione all'obbligo del conferimento separato dei rifiuti solidi urbani e alle disposizioni contenute nei punti 4 e 5 del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 150.00.

Art 9) PULIZIA TERRENI NON EDIFICATI

- 1) I proprietari delle aree, anche non edificate, e i titolari di diritti reali o personali di godimento sulle stesse, sono tenuti a conservarle libere da rifiuti e/o materiale di scarto e a provvedere al periodico falcio della vegetazione, Il Sindaco, su dette aree, potrà ordinare la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti e/o altro materiale che costituisca pregiudizio per il decoro del centro abitato.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 50.00 ad un massimo di €. 1000.00.

Art. 10) TAGLIO RAMI E SIEPI

- 1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
- 2) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 150.00.
- 4) Da tale violazione consegue a carico del trasgressore la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino delle situazioni di normalità. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere direttamente, a spese esclusivamente poste a carico dei responsabili.

Art. 11) PULIZIA DELLE AREE UTILIZZATE PER GLI SPETTACOLI VIAGGIANTI.

- 1) Chiunque usi aree pubbliche, private ad uso pubblico e private per spettacoli viaggianti e rappresentazioni quali circhi, luna park e attrazioni in genere, è tenuto a mantenerle ed a restituirle perfettamente pulite e sgombre da rifiuti.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50.00 ad un massimo di €. 300.00.
- 3) Da tale violazione consegue a carico del trasgressore la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere direttamente, a spese esclusivamente poste a carico dei responsabili

Art. 12) PULIZIA DELLE AREE INTERESSATE DA MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.

- 1) Chiunque organizza manifestazioni di qualsiasi natura, fiere, feste, sagre, esposizioni o iniziative analoghe su aree pubbliche o private ad uso pubblico deve provvedere alla pulizia delle aree utilizzate.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 50.00 ad un massimo di e 300.00.
- 4) Da tale violazione consegue a carico del trasgressore la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere direttamente, a spese esclusivamente poste a carico dei responsabili

CAPO IV
Quiete Pubblica

Art. 13) RUMORI IN ABITAZIONI PRIVATE

- 1) Negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile, le sorgenti sonore (tipo apparecchi radio, stereo, televisori e simili, elettrodomestici e utensili, non possono arrecare disturbo al vicinato. In particolare i rumori non devono propagarsi all'esterno in modo da essere udibili dalla pubblica via. I medesimi obblighi sono estesi a tutti coloro che usano apparecchi sonori posti sui veicoli udibili dall'interno delle abitazioni civili.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 150.00

Art. 14) DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA.

- 1) E' vietato, nelle vie e nelle piazze pubbliche, con grida, canti, fischi, schiamazzi e altri comportamenti provocare disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone.
Costituiscono aggravanti :
 - Il tenere tali comportamenti nella fascia oraria dalle ore 22.00 alle ore 09.00.
 - Il tenere tali comportamenti in prossimità della scuola, dell'asilo e di qualsiasi struttura pubblica o privata che svolge servizi di pubblica utilità.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 300.00.

CAPO V
Dei diritti degli animali e dei doveri dei proprietari degli animali.

Art. 15) NORME DI TUTELA PER TUTTE LE SPECIE ANIMALI

- 1) Su tutto il territorio Comunale, salvo che il fatto costituisca reato, è vietato :
 - a) maltrattare o molestare, in ogni luogo e circostanza, animali domestici o randagi.
 - b) Abbandonare animali detenuti a qualsiasi titolo.
 - c) Catturare animali domestici o randagi liberi e/o vaganti. Il divieto non si applica ai legittimi proprietari, alle autorità competenti a cui dovranno essere consegnati gli animali in stato di pericolo eventualmente catturati dai cittadini.
 - d) È vietato detenere animali in spazi angusti tali da impedirne i movimenti di locomozione e di espansione tipici della specie o in altre condizioni comunque incompatibili con la loro stessa natura, nonché privi del nutrimento e dell'acqua necessari.

- e) È vietato detenere piccoli animali senza fornire a loro adeguata protezione dalle avversità climatiche ed atmosferiche.
 - f) È vietato lasciare gli animali all'interno dei veicoli se non per tempi brevissimi e senza adottare gli opportuni accorgimenti onde evitare qualsiasi sofferenza agli stessi.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50.00 ad un massimo di € 300.00.

Art. 16) NORME DI TUTELA SPECIFICA PER I CANI.

- 1) La detenzione dei cani in luoghi pubblici o privati deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per capo adulto. I locali di ricovero devono essere aperti all'esterno per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione e debbono in ogni caso essere osservate tutte le necessarie norme di igiene per il benessere dell'animale. La superficie recintata qualora non sia dotata di idonei ripari, deve essere provvista di parte coperta e di sottostante cuccia rialzata dal suolo, costruita con materiale impermeabile dall'acqua piovana e di dimensioni adeguate alla mole del cane. All'animale, deve essere sempre garantita la presenza di una ciotola contenente dell'acqua. È vietato detenere cani in una cuccia che impedisca all'animale di uscire all'esterno. Quando l'animale deve essere tenuto legato, occorre che allo stesso sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 4 mt. di lunghezza.
- 2) I proprietari e i detentori di cani hanno l'obbligo :
 - a. Di applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico.
 - b. Di applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblico.
- 3) Tutti i cani devono essere correttamente identificati con tatuaggio previsto dalla normativa vigente, comprovante la regolare iscrizione all'anagrafe canina istituita presso i Dipartimenti di Prevenzione A.S.L.
- 4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 50,00 ad un massimo di €. 300.00.

Art. 17) NORME DI TUTELA SPECIFICA DEI GATTI CHE VIVONO IN LIBERTA'

- 1) È vietato a chiunque, ai sensi e per gli effetti della legge n. 281 del 14.08.1991, maltrattare o molestare i gatti che vivono in libertà.
- 2) Le persone che si occupano dei gatti che vivono in libertà devono adottare tutte le misure necessarie onde garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie. In particolare, dopo le operazioni di alimentazione dei gatti, il suolo, pubblico o privato, deve essere preservato dai residui di cibo e mantenuto costantemente pulito e sgombro da ciotole.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50.00 ad un massimo di € 300.00.

Art. 18) DOVERI DEI PROPRIETARI DEI CANI

- 1) Il presente articolo disciplina il comportamento dei proprietari dei cani, fatto salva l'eventuale regolamentazione della materia mediante atti e provvedimenti amministrativi adottati da Ministero della Salute o dalla Regione Lombardia, in caso di contrasto tra le norme del presente regolamento e i provvedimenti Statali o Regionali emanati in materia questi ultimi sono prevalenti.
- 2) Ai proprietari dei cani, a garanzia dell'igiene e del decoro pubblico, è fatto obbligo, quando conducono cani, di dotarsi di paletta e sacchetto igienico per la raccolta degli escrementi.
- 3) I proprietari o i possessori dei cani devono adottare le opportune e necessarie misure per evitare che l'abbaiare o il latrare dell'animale disturbi, specialmente durante le ore serali e notturne la quiete pubblica e privata.
- 4) Le disposizioni dei punti 1, 2 e 3 si applicano anche agli altri animali domestici.
- 5) Chiunque viola la disposizione del comma 2 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 50.00 ad un massimo di €. 300.00.
- 6) Chiunque viola la disposizione di cui al comma 3 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 25.00 ad un massimo di €. 150.00.

CAPO VI

Norme di sicurezza negli abitati

Art. 19) ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI E FUOCHI ARTIFICIALI.

- 1) È vietato in tutto il territorio comunale, senza aver ottenuto la prescritta licenza di pubblica sicurezza, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali e simili.
- 2) È vietato in tutto il territorio comunale accendere falò o bruciare qualsiasi materiale nei cantieri edili o altri cantieri di diversa tipologia.
- 3) È vietato accendere petardi di libera vendita qualora il rumore prodotto dall'esplosione sia di disturbo alla quiete pubblica in considerazione della vicinanza di civili abitazioni o altro.
- 4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 25.00 ad un massimo di € 150.00.

Art. 20) ACCENSIONE DI FUOCHI ALL'APERTO

- 1) È vietato su tutto il territorio comunale bruciare rifiuti domestici, materiale di plastica, imballaggi, scarti di lavorazione ed in genere materiali di qualsiasi natura. È consentita l'accensione, con obbligo di presidio, di fuochi per l'eliminazione di sterpaglie ed erba, prodotte in loco, nei seguenti periodi ed orari :
 - Dal giorno 1 Novembre al giorno 31 Marzo dalle ore 20.00 alle ore 07.00 del mattino.
 - Dal giorno 1 Aprile al giorno 31 Ottobre è assolutamente vietato accendere fuochi.
- 2) È comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 mt. dai luoghi indicati nel T.U.L.P.S. . È inoltre vietato accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a 100 mt. dalle abitazioni, a distanza inferiore a 50 mt. dalle rive del lago, nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali e in presenza di vento.
- 3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 4) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. È consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
- 5) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di un sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 150.00.

Art. 21) MANUTENZIONE DI EDIFICI O MANUFATTI CONFINANTI CON LA PUBBLICA VIA.

- 1) I proprietari degli edifici confinanti con la pubblica via o privata ad uso pubblico, devono mantenere in buono stato di manutenzione i tetti, le grondaie, i cornicioni, i fumaioli, i terrazzi e simili e loro pertinenze, onde evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.
- 2) Salvo quanto stabilito dal Codice Penale, qualora per cattiva manutenzione ordinaria o straordinaria, parti di un edificio rovinano sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico, senza arrecare pericolo alle persone, al trasgressore sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €.50.00 ad un massimo di €. 300.00.
- 3) La stessa sanzione amministrativa pecuniaria si applica anche nell'ipotesi di erigendi edifici di nuova costruzione o di altre opere edili interessanti edifici già esistenti.
- 4) Qualora, si verifichi il pericolo di crollo o il crollo di parti di un edificio sulla pubblica via, a tutela della pubblica incolumità, il proprietario ha l'obbligo di apporre i ripari e i segnali prescritti dalla legge e di darne contestualmente avviso all'Autorità Comunale, il proprietario ha altresì l'obbligo di rimuovere immediatamente ogni pericolo che minacci la pubblica incolumità.
- 5) Chiunque viola la disposizione del comma 4 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 100.00 ad un massimo di €. 500.00.

Art. 22) MANUTENZIONE DI AREE SOGGETTE A PUBBLICO TRANSITO

- 1) Il proprietario, a tutela della pubblica incolumità, qualora si verifichi qualunque rottura o guasto sul pavimento, griglie o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve provvedere prontamente, sempre a propria cura e spese a riparare il guasto o la rottura.
- 2) Lo stesso, deve provvedere prontamente, sempre a propria cura e spese, ad installare una adeguata protezione e segnalazione del guasto o della rottura.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100.00 ad un massimo di € 500.00.

Art. 23) OMESSO COLLOCAMENTO O RIMOZIONE DI SEGNALI E RIPARI

- 1) Chiunque, fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada a tutela della pubblica incolumità, nell'intraprendere una nuova costruzione, il riadattamento o la demolizione di edifici e simili, omette di installare o rimuove sulla via pubblica o area privata ad uso pubblico, i segnali e i ripari prescritti dalla legge, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100.00 ad un massimo di €. 500.00.
- 2) È soggetto al pagamento della stessa sanzione amministrativa pecuniaria, chiunque nell'eseguire opere edili su edifici confinanti con la pubblica via o privata ad uso pubblico, installa ponteggi non costruiti solidamente e a doppia impalcatura.

Art. 24) MATERIALE DA DEMOLIZIONE

- 1) È vietato, a tutela della pubblica incolumità, gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti materiale da demolizioni o altro. Tale materiale deve essere trasportato o convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di mt. 2 dal piano di raccolta.
- 2) Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € . 50.00 ad un massimo di €. 300.00.

CAPO VII
Disposizioni per il commercio su area pubblica in forma itinerante

Art. 25) ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE

- 1) Su tutto il territorio comunale, ai sensi del D. Lgs 31.03.1998, n. 114 “ Riforma della disciplina relativa al settore del commercio” e della L.R. 21.03.2000, n. 15 “Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del D. Lgs n. 114/98”, è vietato esercitare il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prescritta autorizzazione.
- 2) Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 29 comma 1 del D.Lgs 31.03.1998, n. 114. dalla violazione consegue la confisca delle merci e delle attrezzature di vendita.

Art. 26) LIMITAZIONI ALL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

- 1) Coloro che, ai sensi della L.R. n. 15/2000, esercitano sul territorio comunale il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, possono sostare non oltre un’ora in ogni punto stradale per effettuare le operazioni di vendita.
- 2) I venditori, tra una sosta e quella successiva, devono osservare una distanza di almeno 300 metri.
- 3) Nell’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si devono evitare comportamenti che siano di disturbo alla quiete pubblica, in particolar modo è vietato attirare l’attenzione dei cittadini con grida e schiamazzi o con l’uso prolungato di strumenti sonori o di amplificazione del suono.
- 4) Il suolo pubblico, dopo ogni sosta, deve essere pulito e preservato dal deposito di rifiuti e altro.
- 5) Nessun danno deve essere arrecato alla sede stradale, all’arredo urbano a al patrimonio arboreo
- 6) Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 516.00 ad un massimo di €. 3.098,00.

CAPO VIII
Disposizioni finali

Art. 27) ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento di Polizia Urbana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, dopo il voto favorevole del Consiglio Comunale, è immediatamente eseguibile.